



Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25
00161 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512



Via di San Cresceniano, 25
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46
00175 Roma
Tel. 06.715393

Roma 25 Luglio 2019

Alla cortese attenzione di:

Ministro della Funzione Pubblica

Ragioneria generale dello Stato

Presidente Conferenza delle Regioni

Presidente Anci

Presidente UPI

Aran

Le scriventi Organizzazioni sindacali intendono segnalare alle SSLL la problematica emersa in questi ultimi mesi in relazione all'applicazione dei Contratti collettivi nazionali del triennio 2016 - 2018 recentemente sottoscritti.

Come più volte abbiamo denunciato, nonostante la ripresa della stagione contrattuale e l'avvio diffuso di positivi negoziati di secondo livello in tutte le amministrazioni pubbliche, troppo spesso soggetti terzi, tramite pareri o circolari, hanno messo in discussione l'autonoma decisione delle parti su determinati istituti contrattuali, nonostante la stessa fosse in linea con quanto previsto dai CCNL di riferimento. Aver delegato determinate scelte alla contrattazione integrativa ed aver utilizzato parte delle risorse a disposizione dei rinnovi contrattuali per finanziare queste scelte è stata una decisione condivisa da tutti i soggetti firmatari e supportata sempre dagli atti di indirizzo dei diversi comitati di settore. Limitare questa facoltà rappresenta a tutti gli effetti un indebolimento del ruolo della contrattazione che non possiamo in alcun modo accettare.

I limiti finanziari già posti in capo all'utilizzo delle risorse dei fondi del salario accessorio già limitano fortemente gli spazi negoziali. Se a questi aggiungiamo anche l'insieme di vincoli indotti da interpretazioni di soggetti estranei al negoziato rischiamo di impoverire fortemente ogni forma di incentivazione del personale, per non parlare degli effetti problematici che sorgono quando le suddette interpretazioni arbitrarie intervengono dopo la stipula di accordi decentrati.

Questo è il caso di un recente orientamento sulla procedura da seguire per le progressioni economiche orizzontali, istituto regolamentato dai CCNL recentemente sottoscritti che prevedono già dei paletti in linea con quanto previsto dall'articolo 23 del Dlgs 150/2009.

L'orientamento che invece emerge in particolare dopo la circolare 15 del maggio '19 della RGS, contenente le istruzioni agli Enti per la compilazione del Conto Annuale, traduce la "quota limitata di dipendenti" che possono essere interessati dalla procedura in un numero di addetti non superiore al 50% del totale degli aventi diritto, percentuale non definita né dai CCNL, né dalla Legge.

Definire in modo arbitrario con una circolare la suddetta "quota limitata" rappresenta un'evidente errore sotto il profilo giuridico che non può in alcun modo rappresentare un vincolo per Contratti decentrati già sottoscritti, né per quelli che ancora devono esserlo proprio perché tale percentuale deve essere definita in sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto chiaramente dai CCNL. Il venir meno della piena titolarità sulla definizione di questi aspetti rappresenta un'evidente ed inaccettabile violazione dei CCNL, in presenza della quale saremo costretti a ricorrere a tutte le iniziative opportune.

Per prevenire ogni forma di conflittualità a tal proposito, si richiede l'apertura di un urgente confronto volto all'individuazione di soluzioni che evitino di danneggiare il personale che rappresentiamo.

Certi di un positivo riscontro, inviamo Distinti Saluti

FP CGIL
Serena Sorrentino

CISL FP
Maurizio Petriccioli

UIL FPL
Michelangelo Librandi

UIL PA
Nicola Turco